Pubblicata il 15/03/2016	Scade il 30/03/2016	Reg. Pubblicazioni N.

C O M U N E D I T R E C E N T A

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 07/03/2016 Deliberazione N. **28**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE" (artt. 92 e 93, commi 7-bis e ss., del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)**

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di Marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti giustificati	Assenti non giustificati
1	LARUCCIA ANTONIO	X		
2	TEGAZZINI MATTEO	X		
3	FRANCO ROBERTA	X		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Veronese Pietro

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Trecenta, lì 07/03/2016 IL RESPONSABILE AREA F.to VERONESE PIETRO	Non necessita parere di regolarità contabile. F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l' articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che testualmente recita:
«Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; ……omissis…..
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. ……omissis…..» Considerato che i commi 5 e 6 dell' art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dall' art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali testualmente disponevano: [«Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione. ……omissis….. 5. (Comma così modificato dall' art. 1, c. 10-quater a), del D.L. 23.10.2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall' art.1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, poi abrogato dall' art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le corresponsioni dell' incentivo è disposta dal dirigente proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l' incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l' importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell' incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all' organico dell' amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. (Comma così modificato dall' art. 3, c. 1.n, del D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi abrogato dall' art. 13 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. ……omissis…..»;] Dato atto, inoltre,

che con l' art. 13-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state approvate le nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio “fondo per la progettazione interna” e, in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all' art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove norne statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni appaltanti l' onere dell' adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente definito “fondo per la progettazione e l'innovazione”. Posto che i commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell' art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedono testualmente che: «Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori. ……omissis….. 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
7-bis. (Comma inserito dall' art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
7-ter. (Comma inserito dall' art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. (Comma inserito dall' art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del

fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 7-quinquies. (Comma inserito dall' art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7- quater del presente articolo. ……omissis…..»; Visto lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, denominato «Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione"», il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale e con il quale si definiscono, previa definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa, le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell' ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell' 80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Rilevato, in particolare, che le maggiori novità rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari in detta materia riguardano i seguenti aspetti:

a) le risorse finanziarie del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinate al riparto e alla liquidazione a favore del personale dipendente avente titolo degli "incentivi di progettazione interna" è stabilito nella misura dell' 80% delle risorse stesse;

b) la restante quota del "fondo per la progettazione e l'innovazione" nella misura del 20% delle risorse finanziarie ivi incluse deve essere riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

c) il regolamento deve definire i criteri di riparto delle risorse del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinate a "incentivo di progettazione interna" tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere dal personale dipendente, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dai soggetti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, della complessità delle opere, escludendo dall' incentivo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

d) il regolamento deve stabilire, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, comunque, secondo le autonome scelte operate in tal senso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall' art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006), depurati del ribasso d'asta offerto dall' appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l' incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall' appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori (non devono essere computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l' approvazione delle "varianti in corso d' opera" ai sensi dell' art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006: è esclusa l' ipotesi della variante in corso d' opera da approvare per errori od omissioni progettuali, poiché in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi);

e) gli "incentivi di progettazione interna" complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento

economico complessivo annuo lordo; Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita: «È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto lo statuto comunale;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Dato atto che per la presente deliberazione non è stato rilasciato alcun parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la medesima non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
A voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo «Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione"», che si compone di n. 18 articoli e che, allegato, sub A, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
3. di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogata ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;
5. di stabilire che i criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90);
6. di stabilire, inoltre, che gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici a cui si rimanda.
7. di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la

materia del “fondo per la progettazione e l'innovazione” in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 93, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
8. di inviare, in elenco, la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000 –

Successivamente, riconosciuta la necessità e l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.-

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to LARUCCIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. VERONESE PIETRO

Il Sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :
  - Viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____15/03/2016_____ come prescritto dall'art. 124 comma 1° del D-Lgs. 18 agosto n. 267.
  - Viene comunicata , con lettera n._____, in data_____, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Trecenta, lì_____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERONESE PIETRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A C H E

☐	La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 25/03/2016	
☑	La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 26/03/2016	

Dalla residenza comunale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **VERONESE PIETRO**

COMUNE DI TRECENTA
(Provincia di ROVIGO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE"

(artt. 92 e 93, commi 7-bis e ss., del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

(Approvato con Deliberazione di G.C. n. 28 del 07.03.2016)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE..... pag. 3

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE – ENTITÀ E COMPLESSITÀ DELL'OPERA DA REALIZZARE..... pag. 3

ART. 3 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE..... pag. 4

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA – COSTITUZIONE DEL "GRUPPO DI LAVORO"..... pag. 4

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (80% DELLE RISORSE FINANZIARIE CONFLUITE NEL FONDO)……..... pag. 5

ART. 6 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO..... pag. 5

ART. 7 – TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ..... pag. 6

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ……..... pag. 6

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI ……..... pag. 6

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato semplicemente "codice"), così come inseriti dall'art. 13-*bis*, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.

2. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (di seguito anche semplicemente "fondo"), costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno dell'Ente (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, incaricati della redazione del piano della sicurezza, incaricati della direzione dei lavori, incaricati del collaudo, collaboratori dei soggetti predetti).

3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti i lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere; per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

5. Tra le attività disciplinate dal presente Regolamento rientrano le varianti in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice (fatta eccezione per i casi di cui alla lettera e) del medesimo articolo), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

6. Restano esclusi dal campo applicativo del presente Regolamento le attività manutentive, così come qualificati ai sensi del codice e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), a prescindere dalla presenza o meno di un'attività di progettazione.

7. La ripartizione delle risorse finanziarie del fondo al personale interno dell'Ente, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente Regolamento, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività individuale e/collettiva.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE – ENTITÀ E COMPLESSITÀ DELL'OPERA DA REALIZZARE

1. Alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione concorre una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, del codice. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto, escludendo dalla base di calcolo somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l'altro, gli oneri per la sicurezza, pur se non sono assoggettabili a ribasso d'asta.

2. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del codice, la percentuale massima del 2% di cui al precedente comma, in ragione dell'entità e della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, viene graduata come segue:

- progetti di opere o lavori di importi superiore alla soglia comunitaria (da aggiornarsi volta a volta secondo quanto stabilito dal legislatore): percentuale dell'1,60%;

- progetti di opere o lavori di importo uguale o inferiore alla soglia comunitaria: percentuale del 2,00%.

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.

4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

ART. 3 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato ai sensi del precedente articolo 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Partecipano alla redazione dell'incentivo:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto, firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione. Tali soggetti devono essere individuati preliminarmente dal RUP. Sono esclusi i soggetti che diano un contributo marginale o meramente materiale all'attività amministrativa.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, su indicazione precisa dell'organo esecutivo, prevista sul piano della performance e nella ripartizione delle risorse quantificate nel Piano esecutivo di gestione.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA – COSTITUZIONE DEL "GRUPPO DI LAVORO"

1. Ai fini della ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 93, comma 7-*ter*, del codice, nonché dal precedente articolo 3, in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.

2. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, individua, per ogni opera e/o lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori pubblici e/ o nel PEG, il Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, costituisce, con provvedimento formale, il "gruppo di lavoro", indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno, al fine dell'espletamento delle seguenti attività: progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, collaudo/regolare esecuzione. Lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. I "gruppi di lavoro" sono costituiti dal personale interno all'Ente che contribuisce, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione del progetto.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (80% DELLE RISORSE FINANZIARIE CONFLUITE NEL FONDO)

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come risulta dalla seguente tabella:

N.		PERCENTUALE ATTRIBUITA
1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35%
2	COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI	15%
3	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	15%
4	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	15%
5	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5%
6	DIREZIONE LAVORI	7%
7	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	3%
8	COLLAUDO o C.R.E.	5%

2. Il RUP partecipa alla ripartizione dell'incentivo in relazione allo svolgimento interno della progettazione, ovvero solo qualora almeno parte dell'attività di progettazione sia affidata all'interno. In caso ogni fase della progettazione sia affidata all'esterno l'incentivo non è dovuto.
3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

ART. 6 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal

Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. La corresponsione dell'incentivo avviene successivamente alla approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo di ciascuna opera e/o lavoro e, comunque, ad avvenuta disponibilità delle somme da parte del Comune con riferimento ad opere e/o lavori finanziati da altri Enti. Quanto alla direzione dei lavori, la corresponsione dell'incentivo è effettuata in relazione all'avanzamento delle lavorazioni e, comunque, dopo l'effettiva disponibilità delle somme da parte del Comune con riferimento ad opere e/o lavori finanziati da altri Enti.
5. In ogni caso, per la corresponsione dell'incentivo è necessario che si sia giunti almeno all'aggiudicazione definitiva.
Se l'opera non viene terminata per causa imputabile al RUP l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme versate.
6. Resta comunque salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

ART. 7 – TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

1. All'atto del conferimento dell'incarico, su proposta del responsabile del procedimento, devono indicarsi i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
4. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento ed ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove quest'ultimo sia già stato corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento si applica alle attività svolte dai dipendenti beneficiari a far data dal 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90).
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni disciplina con lo stesso incompatibile.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.